

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1155**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori IOVENE, RIPAMONTI, DE PETRIS,  
RANDAZZO, BONADONNA, FUDA, CAPRILI, MACCANICO,  
ALBONETTI, PETERLINI, NARDINI, BURANI PROCACCINI,  
VALPIANA, GASBARRI, FILIPPI, BATTAGLIA Giovanni,  
LEGNINI, SODANO, MARINO, BRUTTI Paolo, MONGIELLO,  
CASSON, RAME, ROSSA, AMATI, FERRANTE, PIGLIONICA,  
LIVI BACCI, SILVESTRI, ZANONE, BIONDI, BODINI, BRISCA  
MENAPACE, COSSUTTA, PISA, LUSI, ADRAGNA, RUSSO  
SPENA, CARLONI, TECCE, SALVI e BELLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2006**

---

Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente  
l’abolizione della pena di morte

---

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia per la prima volta la pena di morte fu abolita nel 1889 con la promulgazione del codice Zanardelli. Fu reintrodotta nella tragica fase del regime fascista per poi essere nuovamente cancellata il 27 dicembre del 1947 con la promulgazione della Costituzione repubblicana. In essa si esclude il ricorso alla pena capitale ad eccezione dei «casi previsti dalle leggi militari di guerra» (articolo 27). Il 13 ottobre 1994 è stata promulgata la legge che ha abolito la pena di morte dal codice penale militare di guerra (legge 13 ottobre 1994, n. 589). L'Italia è così diventata un Paese totalmente abolizionista.

In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale in oggetto. L'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di arrivo di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell'uomo.

La coscienza della inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio dei valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione. Il problema, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice. Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Da questa volontà nasce il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, che aveva l'obiettivo di cancellare dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra.

Successivamente, in occasione del suo esame in Senato nel giugno del 2002 l'Aula ne deliberò il rinvio in Commissione e l'iter di questo importante disegno di legge si arenò definitivamente.

Sarebbe stato l'ultimo atto formale di un'azione positiva e lunga del nostro Paese nella direzione della completa cancellazione della pena capitale dal nostro ordinamento. Se avessimo approvato anche quest'ultimo atto, oggi saremmo più forti e più autorevoli nel sostenere nei confronti degli altri Paesi l'abolizione della pena di morte.

Il presente disegno di legge è in assoluta continuità con l'azione svolta dal nostro Paese, dal Parlamento italiano e in particolare da questo Senato il quale, nelle passate legislature, si è impegnato attivamente con il Comitato contro la pena di morte nella XIII legislatura e con la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV legislatura.

Il nostro Paese si è battuto per l'abolizione della pena di morte e per una moratoria delle esecuzioni capitali approvando in Parlamento, in più occasioni, chiare ed impegnative risoluzioni in proposito e rivolgendosi ad altri Paesi per allargare il campo delle nazioni che sceglievano di diritto e di fatto l'abolizione della pena di morte.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

